

COMUNE DI CARTIGLIANO
Provincia di Vicenza

P.R.C.

Elaborato

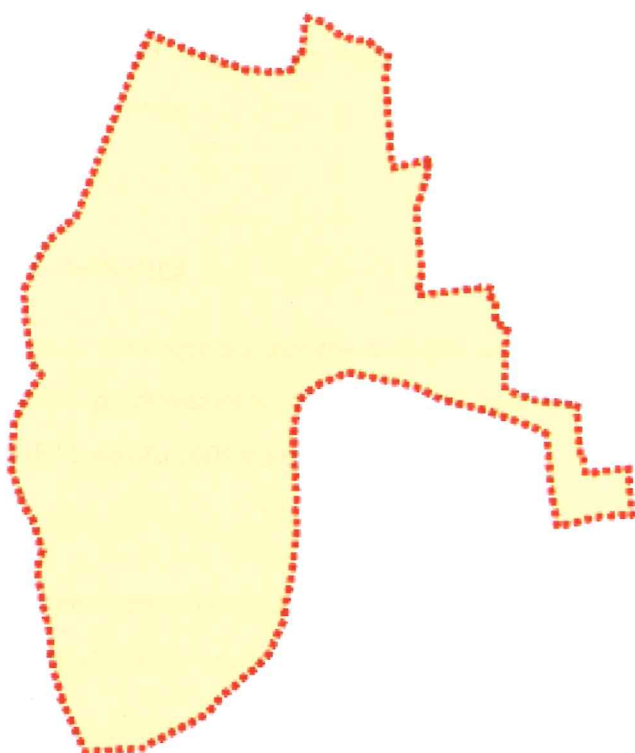


Scala



VARIANTE N. 2
PIANO DEGLI INTERVENTI

Relazione



IL SINDACO

Dott. Guido Grego

IL SEGRETARIO

Dott. Angioletta Caliuolo

IL PROGETTISTA

Ing. Mario Garbino

Adottato:

Deliberazione del C.C.
n. del

Approvato:

Deliberazione del C.C.
n. del

PROGETTISTA:

Ing. Mario Garbino
collaboratore: Ing. Lorena Lazzarotto

Elaborazione dati e realizzazione grafica "Studio Garbino"
Largo Parolini, 131 - Bassano del Grappa (VI)
tel. 0424 521137 - fax 0424 521037 - e-mail studiogarbino@libero.it



Responsabile Area Tecnica
Arch. Serenella Serato

DATA: settembre 2018

COMUNE DI CARTIGLIANO (VI)

VARIANTE N. 2

PIANO DEGLI INTERVENTI

RELAZIONE

La Giunta Comunale, con specifica Delibera, ha espresso parere favorevole alla richiesta di Variante alle NTO del PI presentata dalla Sig.ra Bestetti Cristina residente a Cartigliano via Vegre 9/C al fine di poter realizzare un allevamento di equidi per la produzione di puledri addestrati all'attività sportiva, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e del benessere animale, su un'area di proprietà di circa 26.000 mq, catastralmente individuata al foglio n. 3 mm. nn. 43-185-166-184-200.

L'intervento, così come proposto, è subordinato all'approvazione dell'AVEPA "Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura" che attraverso il "Piano Aziendale" verificherà la sua regolarità.

Particolare attenzione va posta al servizio di supporto ai disabili che l'allevamento, con specifiche attrezzature andrà ad attuare coinvolgendo i cavalli alla soluzione di problematiche psicosociali legate all'attuale sistema di vita.

PROPOSTA DI MODIFICA

L'edificazione in area agricola avviene secondo quanto previsto dall'art. 44 L.R. 11/2004 e s.m.i. e, per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici, dagli specifici Atti di Indirizzo ai sensi dell'art. 50 L.R. 11/2004 - C.R. n. 109 del 6 agosto 2004 e s.m.i..

Il P.I. può pertanto intervenire solo su specifiche tematiche non previste dalla L.R. 11/2004 e dagli Atti di Indirizzo, al fine di meglio precisare le modalità di intervento in relazione al contesto esistente.

L'art. 50 "Zone Agricole" delle N.T.O. del P.I. al punto "Distanza dai confini" non indica:

- le distanze degli allevamenti dai confini di proprietà all'interno delle aree agricole;
- le distanze degli allevamenti dalle "ZTO D".

Si riportano di seguito le modifiche all'art. 50 delle N.T.O. del P.I. indicando in ~~barrate~~ le parti stralciate e in **grossetto** le parti integrate.

Art. 50 – Zone agricole

.....

CARATTERI GENERALI DELL'EDIFICAZIONE

Calcolo dei volumi: nel calcolo del volume consentito non vengono computate le parti interrato di locali con destinazioni d'uso accessorie alla residenza.

Distacco tra fabbricati:

- a) distacco tra fabbricati residenziali: non minore dell'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10 ml, o in aderenza;
- b) distacco tra annessi rustici: non minore dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 ml riducibili a 5 ml per annessi rustici appartenenti alla stessa azienda agricola;
- c) distacco tra annessi rustici e abitazioni: non minore dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,0 ml, comprese le stalle bovine fino a 10 capi e i ricoveri degli animali da cortile; nel caso in cui l'annesso rustico sia adibito ad allevamento non strettamente connesso al consumo familiare, il distacco di quest'ultimo da abitazioni della stessa proprietà non sarà inferiore a 25 **15** ml e a 50 ml da quelli di altra proprietà. Sono fatte salve diverse norme igienico-sanitarie previste dall'U.L.S.S. competente per territorio.

Distanza dai confini:

- a) distanza dai confini per le residenze: non minore di 5 ml salvo accordo tra confinanti, regolarmente trascritto e registrato;
- b) distanza dai confini per gli annessi rustici: non minore di 5 ml salvo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto:

Distanza dai confini per gli allevamenti a conduzione familiare e aziendale all'interno delle aree agricole non minore di 5 m salvo accordi tra confinanti regolarmente registrato e trascritto; qualora l'annesso rustico ospitasse un'attività di allevamento non direttamente connesso al consumo familiare, è prescritta una distanza di 25 ml.

Distanza **dai confini degli** dagli allevamenti intensivi:

Si richiama la disciplina degli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 e s.m.i.

Le distanze tra allevamenti, relativi annessi per lo stoccaggio e trattamento delle deiezioni ed abitazioni di cui alle precedenti voci, potranno essere adeguatamente incrementate in relazione all'entità degli inconvenienti igienici prevedibili, in base alle dimensioni e tipologia dei manufatti in questione, sentito il Responsabile del S.I.P. dell'U.L.S.S..

Distanza dalle strade:

- distanza dalle strade: fuori dai centri abitati **per qualsiasi costruzione** la distanza dalle strade locali non potrà essere inferiore:
 - 30 ml dalle strade provinciali;
 - 20 ml dalle altre strade pubbliche;
 - 10 ml dalle strade vicinali e dalle altre strade.
- per gli allevamenti ~~zootecnici~~ **aziendali** è prevista una distanza di 50 ml;
- per gli allevamenti intensivi è prescritta una distanza di 100 ml.

Distanza dalle Z.T.O. "A-B-C-F":

- per gli annessi rustici: 5 m. Per gli allevamenti **a consumo familiare e aziendale** è prescritta una distanza minima di 20 m;
- distanza per gli allevamenti intensivi: si richiama la disciplina degli Atti di Indirizzo di cui al D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 e s.m.i..

Distanza dalle Z.T.O. "D": per gli annessi rustici: 5m. Per gli allevamenti a consumo familiare e aziendale 10 m.

Per gli allevamenti intensivi: si richiama la disciplina degli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 e s.m.i..